





DDL 775 "SALVA-INFRAZIONI"

Artt. 9-10

Nel 2022 i valori limite annuali del PM10 ($40 \mu g/m^3$) e del PM2,5 ($25 \mu g/m^3$) sono stati rispettati quasi su tutto il territorio nazionale (rispettivamente nel 99,6% e 98,7% dei punti di misura), con pochissime localizzate eccezioni.

Il valore limite giornaliero del PM10, invece, (50 μg/m³ come media giornaliera, da non superare più di 35 volte in un anno) è stato superato in 113 stazioni, pari al 20% dei casi.

I superamenti del valore limite giornaliero hanno interessato almeno una stazione di monitoraggio in 29 zone su 82 distribuite in 11 regioni.

In particolare, i superamenti sono diffusi nelle regioni del bacino padano sia negli agglomerati che nelle zone pianeggianti suburbane e rurali.

Come noto nel bacino padano esistono condizioni meteoclimatiche e orografiche uniche, anche rispetto al contesto europeo, che favoriscono, in particolare nei mesi invernali, l'accumulo degli inquinanti in atmosfera e i processi chimico-fisici che determinano la formazione di particolato secondario.

Altre zone dove sono stati registrati superamenti del valore limite giornaliero sono localizzate in Toscana, nella Zona del Valdarno pisano e della pianura lucchese; nel Lazio, nell'agglomerato di Roma e nella zona della Valle del Sacco, in provincia di Frosinone; in Molise, nella zona della pianura Venafrana; in Campania, nell'agglomerato di Napoli e Caserta; in Puglia, in provincia di Brindisi; in Sicilia, a Ragusa. Alcune di queste zone sono caratterizzate da condizioni simili a quelle del bacino padano dal punto di vista oro-climatico, sia pure con estensione territoriale molto inferiore. In altre zone, invece, i superamenti sono dovuti soprattutto all'emissione diretta da sorgenti locali.

Anche il valore limite annuale del biossido di azoto è rispettato nella larga maggioranza delle stazioni di monitoraggio (97,5%), sebbene sia da registrare il superamento in un numero limitato di stazioni, localizzate in grandi aree urbane in prossimità di importanti







arterie stradali: Torino, Milano, Bergamo, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo. Il valore limite orario è invece rispettato ovunque.

I livelli di concentrazione di ozono continuano in larga parte del paese a non rispettare gli obiettivi previsti dalla legge (solo 1'11,3% delle stazioni rispetta 1'obiettivo a lungo termine, pari a 120 μ g/m³ come valore più alto della media mobile giornaliera su otto ore); a causa delle condizioni meteorologiche estive, con condizioni di caldo estremo e assenza di precipitazioni che hanno caratterizzato l'estate 2022, sono stati registrati anche diffusi superamenti della soglia di informazione (180 μ g/m³ per la media oraria) prevista a tutela della popolazione dall'esposizione acuta.

Da una preliminare valutazione dell'andamento tendenziale, si registra una sostanziale stabilità dei livelli di PM10 e PM2,5 rispetto a quanto osservato negli ultimi 3-4 anni, con valori in alcuni casi mediamente più alti nel 2022 a causa probabilmente di un primo trimestre dell'anno particolarmente sfavorevole da un punto di vista meteo-climatico, con frequenti e intensi periodi di stagnazione atmosferica (alta pressione livellata, assenza di precipitazioni, vento molto debole o assente).

Su un orizzonte temporale più ampio, i dati sembrano confermare l'andamento osservato nel periodo 2012-2021, con una riduzione marcata e progressiva per il biossido di azoto, estesa alla maggior parte delle stazioni, e una riduzione significativa del PM10 e del PM2,5 nella maggioranza dei punti di misura.

Mentre il trend decrescente del biossido di azoto appare consolidarsi, con livelli superiori solo a quelli registrati nell'anno del lockdown, la tendenza relativa all'ozono risulta stazionaria anche sul lungo periodo.

In relazione agli articoli 9 e 10 del Disegno di Legge n.755, questi fanno riferimento ad azioni di intervento presenti nel protocollo "Aria pulita" sottoscritto nel 2019 nell'ambito del Clean Air Dialogue, politiche che possano contribuire alla mitigazione delle emissioni di PM10, PM 2.5 e NO2 e conseguentemente a ridurre i superamenti delle concentrazioni di tali inquinanti in atmosfera, per i quali sono presenti diverse procedure di infrazione per il mancato rispetto della normativa ambientale comunitaria.







In particolare, l'articolo 9 introduce la possibilità per le Regioni e Province autonome di disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli anche a carattere permanente sulle strade extraurbane limitatamente ai tratti che attraversano centri abitati o sono in prossimità degli stessi, sentiti il prefetto e gli organismi competenti delle strade. Tale misura consente una riduzione degli inquinanti su citati in prossimità delle aree dove gran parte della popolazione è esposta agli inquinati atmosferici. La norma è arricchita da disposizioni relative alla comunicazione al pubblico, alle eventuali sanzioni e una norma aggiuntiva relative alle Zone a Traffico Limitato che consente ai comuni di introdurre dei limiti di permanenza all'interno delle stesse.

L'articolo 10 invece introduce da un lato delle limitazioni per le Regioni del Bacino Padano nella combustione open air delle stoppie e dei residui agricoli dall'altro l'incentivazione al loro recupero e valorizzazione in termini economici ed energetici. L'abbruciamento dei residui agricoli risulterebbe quindi consentito solo in alcuni mesi dell'anno, al fine di ridurre il contributo delle emissioni di PM10 da tale pratica nei periodi dove si presentano i superamenti dei livelli di concentrazione in atmosfera dello stesso inquinante. Nel decreto viene quindi indicato che le Regioni e le Province autonome possono incentivare le attività di raccolta e valorizzazione degli stessi attraverso la trasformazione e impiego per fini energetici il tutto comunque senza nuovi oneri a carico dello stato.

In generale si può commentare che gli articoli presenti in tale disegno di legge sono nella direzione di attuare parte di quanto previsto nel protocollo su citato e in accordo anche con le misure previste nel Programma Nazionale di Controllo dell'inquinamento atmosferico, nei Piani Regionali di Qualità dell'Aria e finanziabili nell'ambito del PNRR, ma l'attuazione degli interventi previsti dal legislatore potrebbe non risultare sufficiente per il superamento delle procedure di infrazione in essere.